

Messaggio municipale concernente le modifiche e nuove aggiunte al
Regolamento comunale

=====

Gordola, 28 aprile 1952

Lod.le Consiglio comunale di Gordola,
Egregi signori Presidente e Consiglieri,

In data 18 giugno 1951 il Consiglio comunale di Gordola approvava definitivamente il nuovo regolamento comunale il cui testo integrale e debitamente corretto e aggiornato veniva esposto per il periodo legale di 15 giorni all'albo comunale. Consecutivamente, non essendovi stato alcun ricorso, il regolamento veniva trasmesso, in due copie, al Lod.le Consiglio di Stato per suo esame e approvazione.

Con risoluzione 8 febbraio 1952 il Lod.le Consiglio di Stato approvava il regolamento comunale di Gordola, ritenute le modificazioni e aggiunte proposte dal Lod.le Dipartimento dell'Interno, Ispettorato dei comuni.

Il Municipio ritiene opportuno, prima di procedere alla stampa definitiva e distribuzione del regolamento alle famiglie, di informare codesto Lod.le Consiglio comunale sulle modifiche disposte dal Lod.le Consiglio di Stato e formanti oggetto di risoluzione municipale presa nella seduta del 4 aprile 1952.

Il Municipio non ha però ritenuto di accettare la modifica proposta dal Consiglio di Stato dell'art. 127, concernente la demolizione dei pergolati, essendo assai più preciso il testo adottato e inserito nel regolamento comunale.

I due nuovi articoli proposti sono espressamente previsti dalla L.O.C. (art. 130) e dall'art. 19 del Regolamento sull'Igiene del suolo e dell'abitato del 29 novembre 1946 che sono stati omessi per svista.

Vi proponiamo pertanto di risolvere :

" Il Consiglio comunale di Gordola, sentito il messaggio municipale e il rapporto della Commissione della Gestione :

1. Prende atto delle seguenti modificazioni disposte dal Lod.le Consiglio di Stato :

Art. 9. Viene stralciato per intero in quanto le disposizioni in esso contenute non hanno base legale.

Art. 12. Il primo paragrafo viene modificato nel senso che la seduta costitutiva del Consiglio comunale deve avvenire, anziché il secondo lunedì, il terzo lunedì successivo ad ogni ricorrenza integrale e ciò in conformità di quanto disposto dall'art. 3 DE. 3 novembre 1950.

Art. 18. Il termine " partecipazione " viene sostituito con " comunicazione ".

Art. 25. L'ultimo capoverso riceve la seguente formulazione :

" La Commissione può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri che la compongono ".

Art. 26. Il termine " sottoscritto " in fine dell'articolo viene sostituito con " firmatario ".

Art. 27. La parola " indirizzarsi " viene sostituita con " rivolgersi ".

Art. 51. Cap. 1 Viene eliminata per intero la seconda parte del paragrafo del seguente tenore :

" nei casi di negligenza grave il Presidente può proporre al Municipio l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 L.O.C. ". Le sanzioni di cui è cenno riguardano i municipali e non sono applicabili ai membri della Commissione municipale in genere.

Art. 64. Viene interamente stralciato per il fatto che la disposizione in esso contenuta è in contrasto coll'art. 74 lettera a. L.O.C. Si osserva a questo riguardo che in conformità dell'art. 98 L.O.C. il Sindaco, nei casi urgenti, ha la facoltà di prendere i provvedimenti necessari, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.

Art. 74. (par. 4) La legge organica comunale stabilisce al suo articolo 109 che il segretario presta a favore del comune una cauzione fissata, a giudizio del Municipio, da un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5.000.- Tale prerogativa del Municipio non può essere annullata da una disposizione regolamentare. Per tale ragione il paragrafo viene modificato come segue :

" Paragrafo 4 . Presta una garanzia da fr. 200.- a fr. 5.000.-, a giudizio del Municipio, per danni derivanti al comune da sue eventuali mancanze o irregolarità ".

Art. 74 (par. 6) Il massimo della multa di cui alla lettera b. viene modificato in fr. 100.- come alla disposizione dell'art. 16 DE. 3 novembre 1950 di applicazione della L.O.C.

Art. 91. Viene stralciato trattandosi di una disposizione in contrasto con gli articoli 89 L.O.C. e 7 Legge sull'ordine pubblico.

Art. 107. Riceve la seguente redazione :

" Gli osti sono tenuti a mantenere l'ordine nel loro esercizio".

2. Approva l'inclusione dei seguenti nuovi articoli :

Art. 68 bis (che diventerà poi il nuovo art. 69)

Sono autorizzati a riscuotere per conto del comune : Il Segretario, l'Amanuense quando esercita le funzioni di Vice-Segretario, l'Usciere comunale.

Sono autorizzati a firmare i conti correnti postali e bancari, collettivamente : il Sindaco o il Vice-Sindaco col segretario comunale o col Vice-Segretario ".

Art. 111 (aggiunta) .

" I depositi di letame, immondizie o altre materie fetenti devono trovarsi ad una distanza minima di m. 5 dalla strada cantonale e m. 3 dalle strade comunali e consortili. Il Municipio può concedere deroghe alle suindicate disposizioni nei casi speciali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e dove un arretramento risulta non altrimenti possibile. ".-

Con perfetta osservanza.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

